

Antonio Coscarelli

I = Antonio Coscarelli
= IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017492/2022 del 02/09/2022

Firmatario: Antonio Coscarelli, ANTONIETTA CHIELLINO, VINCENZO ALOE

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 098 DEL 01.09.2022

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Non ammissione alla massa passiva della istanza presentata dalla Impresa (OMISSIS), prot.4390bis/2020 di € 779.064,18 – e presa d'atto sentenza del Tribunale di Paola n.160/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di settembre, alle ore 16,30 viene ripresa la riunione in videoconferenza, sospesa alle ore 13.10, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante, e dichiarazione di validità della seduta del Presidente, in conformità alla deliberazione dell'OSL n.76 del 13.3.2022, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

Avv. COSCARELLI Antonio,(Presidente) collegato da postazione n°2;

dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente), collegata da postazione n°1 c/o il componente Aloe Vincenzo;

dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante), collegato da postazione n°1.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *“per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché*

per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente";

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.2 del 28.01.2020,si approvava l'avviso e lo schema, non vincolante, di domanda di ammissione alla massa passiva, per la procedura di rilevazione della massa passiva , invitando i creditori a presentare le istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, entro 60 giorni;

Che il predetto termine comprensivo della sospensione ope legis, disposta dalla legislazione di emergenza COVID-19, di cui al d.l. n.18/2020 e al d.l.n.23/2020, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020,e della proroga di 30 giorni disposta ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL , con deliberazione della Commissione Straordinaria n.10/2020, è decorso il 20 luglio 2020;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/09/2020 recante *"Richiesta ex art.254,4° comma del TUEL, di accertamento dei crediti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici"*, si richiedeva a tutti i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254,4° comma del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020;

VISTA

La istanza di ammissione alla massa passiva, presentata dal legale rappresentante della

Impresa di Costruzioni (OMISSIS) , (OMISSIS), acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo con il n.4390/bis del 24 marzo 2020, per lavori effettuati per il Comune di Belvedere Marittimo, di complessive € 779.064,18;

RILEVATO

che con nota prot. OSL n. 133 del 18/07/2022, notificata per pec, è stata data comunicazione alla Impresa predetta, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto, di seguito riportati:

- 1) Che l'Ordinanza n.77 del 16/02/2009, che ha disposto i lavori ,non risulta essere stata regolarizzata ai sensi dell'art.191, 3° comma del D.Lgs n.267/2000 e smi, né risulta successivamente oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs 26//2000 e smi, dal Consiglio Comunale, (nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente);
- 2) 2) il credito non risulta supportato da atti tecnici ed amministrativi da parte dei Responsabili pt del Comune, autorizzati a vincolare l'Ente ed ad impegnare la relativa spesa ex art.107 del TUEL, e che i lavori di che trattasi non risultano disposti ed eseguiti, in conformità all'art.147 del DPR 554/1990 e smi (omissis);
- 3) che dalla documentazione in atti il credito risulta prescritto , ex art.2934 e ss. del codice civile, e che ove maturata la prescrizione, l'Amministrazione pubblica , e quindi questo OSL, ha l'obbligo e non la facoltà di farla valere (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 23/01/2008 n.157; Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo Lombardia, deliberazione 7 febbraio2006 n.2;
- 4) che ai sensi dell'art.254, 4° comma, del TUEL, non risulta pervenuta a questo OSL alcuna attestazione del settore tecnico competente, relativa ai lavori di che trattasi, di importo complessivo di €.779.064,18, giusta nota di questo OSL prot. 12429 del 23/09/2020 (cfr.Consiglio di Stato, Sez. V- Decisione n.3712 del 21/06/2006);
- 5) che il credito vantato di che trattasi, allo stato degli atti manca delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, secondo le norme giuscontabili vigenti (omissis) (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/07/2000 n.4125);

DATO ATTO

Che a seguito del preavviso di rigetto del 18/7/2022, sono pervenute, con pec in data 26 luglio 2022 (prot.140227/2022 del 28/7/2022) le sottoriportate osservazioni da parte della predetta Impresa, ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/1990 e ssmmii, che vengono di seguito controdedotte:

1) a) *"L'esecuzione delle lavorazioni eseguite è circostanza pacifica in quanto risulta per tabulas dagli atti ricognitivi di debito rappresentati dall'emissione dei SAL e dei certificati di pagamento in favore della scrivente ditta da parte della Direzione lavori e del RUP. Parimenti risulta pacifica tale circostanza dal certificato di regolare esecuzione dei lavori e dalla certificazione esecuzione lavori con relativo importo dovuto alla Ditta rilasciata dal Sindaco del Comune di Belvedere marittimo (CS)"*

1- Controdeduzione n.1: Vero è che l'esecuzione dei lavori di che trattasi dalla documentazione in atti non risulta attestata da nessun Responsabile del settore tecnico comunale e da nessun RUP, i soli autorizzati a vincolare l'ente ed ad impegnare la relativa spesa ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n.267/2000. In particolare spettava al RUP o ad un tecnico da questi incaricato affidare i lavori urgenti ad una o più ditte in esecuzione dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art.147, 2° comma, del DPR 554 del 21/12/1999 vigente fino al 07/06/2011. L'Impresa ed i tecnici indicati dal Sindaco pt non potevano porre in essere atti vincolanti per l'ente i quanto carenti dei relativi poteri. Inoltre gli atti adottati e tra questi il certificato di regolare esecuzione era ed resta privo di rilevanza esterna in mancanza della nomina operata dal Responsabile del settore tecnico, e per mancanza di conferma o convalida dello stesso certificato ad opera del RUP, ai sensi dell'art.208 del DPR 554/1999.

b) *"La legge applicabile ai lavori oggetto di richiesta di pagamento è la lex specialis di cui all'art.147 DPR n.544/1999, applicabile ratione temporis (poi trasfusa nell'art.176 DPR DPR n.207/20109, rispetto alla normativa da voi invocata di cui all'art.23, commi 3 e 4 dl DL 2/3/1989 n.66 e succ.mod..*

c) *Conseguentemente a carico del Comune convenuto sorge una obbligazione non ex contractu ma ex lege (art.147, comma 5, DPR n.554/1999, norma a tutela del terzo affidatario) avente a oggetto il pagamento dei soci costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, e in questi ultimi vanno inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa"*

2- Controdeduzione n.2: Questo OSL conferma che la normativa applicabile a tali lavori è quella prevista dall'art.147 DPR 554/1999, in vigore fino al 07/06/2011, a seguito dell'abrogazione disposta dal DPR n.207 del 2010. Ma è proprio rispetto a tale normativa che risultano violate le prescrizioni previste per i lavori urgenti di cui

all'art.147, 2° comma DPR 554/1999 che è del seguente tenore: “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato”.

Il richiamo al comma 5 dell'art.147, quale fonte di “un'obbligazione non ex contractu ma ex lege”, è inconferente in quanto trattasi di ipotesi che si verifica ove i lavori siano stati affidati ed eseguiti in conformità ai precedenti commi, ovvero dal RUP ecc.

“d) L'O.P.C.M. (D.P.C.M.) n.3741 del 18/2/2009, e cioè l'Ordinanza Urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha riguardato i fatti di causa (v.note del Comune 15/2/2010), e la sua natura giuridica di atto, proprio perché straordinario , non è sottoponibile ad alcuna verifica preventiva e successiva (e quindi tanto meno del funzionario comunale). E' noto che l'OPCM sia accostabile all'ordinanza extra ordinem ovvero contingibile e urgente sotto il profilo funzionale, condividendo con essa la finalità di contrastare una situazione emergenziale, quindi transeunte, che non può essere affrontata e risolta con gli strumenti ordinari. Oggi tale potere eccezionale ha trovato conferma nell'art.5 del Codice della protezione civile . Tant'è che il D.Lvo n.112/1998 trasferisce ai Comuni le competenze in materia di “Protezione Civile in ambito comunale””;

“ e) La delibera di Giunta Comunale “prevede la spesa complessiva risultante dal quadro economico allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a carico del Fondo della protezione Civile corrispondentemente previsto per fronteggiare i danni...” .

3) Controdeduzione n.3: Risulta in palese contrasto con quanto affermato dall'art.147 del DPR 554/1999, la asserita non sottoponibilità ad alcuna verifica da parte dei dirigenti comunali e RUP dei lavori di che trattasi, in relazione alla loro urgenza e straordinarietà. Contraddice, palesemente, quanto dedotto dall'istante nella precedente osservazione n.2, sull'applicabilità ai predetti lavori dell'art.147 del DPR 554/1990, che regolano appunto tali fattispecie e rubricata proprio come “Provvedimenti di somma urgenza”. Relativamente alla delibera di Giunta n.96 del 04/04/2009, richiamata con riferimento alla spesa, la stessa adottata con il parere tecnico sfavorevole del Dirigente del settore tecnico e senza attestazione di copertura della spesa ex art.53, comma 4, TUEL, è invalida di diritto sotto il profilo formale e sostanziale.

-“1) Legittimazione passiva del Comune di Belvedere Marittimo- Non vi è dubbio , ed è pacifico tra le parti per come pure risultante dai documenti agli atti, che i lavori sono stati commissionati dal Comune di Belvedere Marittimo (CS) mediante lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi dell'art.147 DPR n.554/1999 (Regolamento Lavori pubblici vigente all'epoca dei lavori, ora trasfusa nell'art.176 DPR

n.207/2010, Nuovo regolamento lavori pubblici). Come è noto, e come si deduce dal nomen dell'articolo di legge, trattasi di disposizione di urgenza che permette l'instaurazione del rapporto con l'impresa esecutrice dei lavori, e la sua conseguente legittimazione al pagamento) per contingibili ed imminenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità è necessario eseguire alcune lavorazioni. Tale disposizione di legge è quindi chiaramente eccezionale, urgente e derogatoria.(omissis9. Nel caso che ci occupa , infatti, sussiste l'urgenza c.d. qualificata che è giustificata dal fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose (Autorità di Vigilanza i lavori Pubblici, deliberazione 9/4/2002 n.95). Anzi, quando ricorrano circostanze legate alla tutela della pubblica e privata incolumità si è affermato che diventa un obbligo per l'Amministrazione piuttosto che una facoltà dare corso alle necessarie lavorazioni per evitare conseguenze pregiudizievoli (Autorità di Vigilanza sui LLPP, Deliberazione 5.05.2004 n.79). La stessa Autorità di Vigilanza sui LLPP, con deliberazione 7/2/2001 n.46 ha statuito che è urgenza qualificata quando devono ripristinarsi opere già esistenti e funzionanti danneggiate da eventi imprevedibili di natura calamitosa, come nel caso di spese (omissis). Verificatisi i presupposti di cui sopra, quindi la legge consente l'esecuzione di lavori di somma urgenza entro il limite "di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" (secondo quanto dispone il vigente comma primo dell'artt.147 DPR n.544/99).

Entro quei limiti la somma urgenza non soggiace nemmeno al contenimento della spesa pubblica disposta dalle leggi finanziarie. Nel caso di specie i tecnici incaricati dal Comune, in occasione degli eventi alluvionali dell'epoca, hanno redatto il verbale di somma urgenza; si è provveduto alla consegna dei lavori ed all'emissione dei relativi SAL ed alle conseguenti annotazioni sul registro di contabilità, nonché al riconoscimento di tali lavorazioni con le delibere di giunta in atti, emesse sulla base delle perizie estimative dei tecnici comunali. Lo stesso art.147 DPR n.554/1999, statuisce anche in materia di compenso all'impresa esecutrice affermando che spetta nel limite dei 200.000,00 euro "o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità". Lo stesso art.147 DPR n.554/99 al comma 5 prevede anche l'ipotesi in cui "l'opera od il lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della Stazione appaltante". In tal caso "si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati".

- 4) Controdeduzione n.4: vero è che Il Sindaco esercita, ai sensi dell'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225, con i poteri, attribuitegli dall'art.50, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n.267 e smi., le funzioni di autorità comunale di protezione civile. A lui compete la gestione dei primi interventi di emergenza,

provocata da eventi naturali e calamitosi. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, le condizioni per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente sono: la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 21/2/2017 n.774). Vero è che i lavori di che trattasi risultano effettuati con un'ordinanza contingibile ed urgente, che ai sensi della legislazione in materia di protezione civile (art.15 l.225/1992) e del Testo Unico degli Enti locali (art.50 D.Lgs n.267/2000) sono finalizzate alla prima assistenza alle popolazioni ovvero a dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni predette. Ed inoltre, che il potere di ordinanza , ove correttamente utilizzato, *"non può assumere , in relazione al suo scopo, carattere di continuità e di stabilità degli effetti che ben avrebbero potuto essere risolti con gli ordinari strumenti a disposizione dell'Autorità amministrativa"* (ex multis: TAR Campania, Napoli, Sezione I, 9/4/2014 n.2032).

Vero è, ancora, che la mancanza di regolarità delle procedure di che trattasi, sono state rilevate dal Commissario delegato per l'emergenza della Regione Calabria, e risultano rilevate anche da altre Autorità di controllo (Corte dei Conti- Sezione di Controllo per la Calabria e Ragioneria Generale dello Stato).

Sul limite di spesa dei 200.000 euro, stabilita dal 1° comma dell'art.147 DPR 554/99, lo stesso va letto in combinato disposto con l'art.148, 2° comma del DPR 554/1999.

CONSIDERATO

Che assume, comunque, valenza dirimente a sfavore della pretesa creditoria dell'Impresa quanto disposto per il medesimo credito dal Tribunale di Paola – Sezione Civile ,con sentenza n.160/2022 del 26/02/2022, pubblicata il 28/02/2022, che ha rigettato la domanda attrice di condanna del Comune di Belvedere Marittimo al pagamento della somma di euro 741.209,57, oltre interessi, dichiarando inammissibile la stessa (Tribunale di Paola, Sezione Civile , sentenza n.160/2022 del 26/02/2022, pubblicata il 28/02/2022).

Che il provvedimento giurisdizionale, divenuto definitivo, di rigetto della domanda della Impresa (OMISSIS), relativo al credito richiesto con l'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del 24/03/2020, impedisce al Comune ed all'OSL, di riconoscere e/o di ammettere alla massa passiva del dissesto il predetto credito;

RITENUTO

Di confermare le ragioni ostative all'istanza di ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, presentata dal (OMISSIS) quale rappresentante dell'Impresa Costruzioni OO.PP. di Belvedere Marittimo, prot. 4390-bis del 24/03/2020, per tutte le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di diniego effettuate da questo OSL, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii e per quanto disposto dal Tribunale di Paola con sentenza n.160 del 26/02/2022, pubblicata il 28/02/2022, divenuta definitiva ai sensi di legge.

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 ess.mm.ii.;
- la Legge 07/08/1990 n.241 e smi;
- Il Regolamento Europeo 2016/679/ UE ed il D.Lgs 10/8/2018 n.101;
- La deliberazione dell'OSL n.76 del 31/03/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt. 254-258 del TUEL, per le motivazioni in premessa evidenziate, la istanza di ammissione presentata dal (OMISSIS) quale titolare dell'Impresa omonima, di cui al prot.4390/bis del 24/03/2020, di complessivi € 779.064,18;
- 3- di prendere atto della sentenza n.160/2022 del 26/2/2022, pubblicata il 28/2/2022, che ha rigettato la pretesa creditoria della Impresa (OMISSIS) per il medesimo credito nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo;
- 4-di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse , da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- 5-di notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9 comma 4, del DPR n.378/93,

allo stesso indirizzo pindirizzzo pec dell'impresa interessata;

6-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso : giurisdizionale al TAR della Calabria – Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra, e ss.mm.ii;

7 - Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria comunale, con oscuramento dei dati personali a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente e trasmesso, a cura del Segretario verbalizzante, alla Segreteria del Comune di Belvedere Marittimo per la pubblicazione

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Avv.. Antonio Coscarelli (Presidente)

Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

Dr. Vincenzo Aloe (Componente e Segretario verbalizzante)

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal/...../....., al/...../.....

Belvedere Marittimo, li/...../.....
2 SET. 2022



**Il Responsabile del servizio di
segreteria**

RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONALI

Daniela Ponte